

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

CAMPOBASSO



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4, COMPONENTE 2,
INVESTIMENTO 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca
e innovazione”

PROGETTO “Strengthening of the Italian RI for Metrology and Open Access Data in support to the
Agrifood” - CUP I83C22001040006.

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA IN MODALITÀ TELEMATICA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN’INFRASTRUTTURA PER LA GESTIONE DEI DATI
AUTENTICATI SU BLOCKCHAIN PUBBLICHE E PRIVATE.**

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 992233490A



INDICE



PREMESSE	pag. 6
1. PUBBLICITA'	pag. 6
2. DOCUMENTAZIONI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	pag. 7
2.1 Documenti di Gara	pag. 7
2.2 Chiarimenti	pag. 8
2.3 Comunicazioni	pag. 8
3. CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA	pag. 8
4. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA	pag. 9
5. OGGETTO DELL'APPALTO	pag. 10
6. IMPORTO A BASE D'ASTA	pag. 11
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO	pag. 12
8. TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	pag. 12
9. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE	pag. 13
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	pag. 15
10.1 Requisiti di partecipazione d'ordine generale	pag. 15
10.2 Requisiti di idoneità professionale	pag. 16
10.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale	pag. 16
10.3.1 Requisiti di capacità economica e finanziaria	pag. 16
10.3.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale	pag. 16
10.4 Ulteriori dichiarazioni	pag. 17
10.5 Requisiti di partecipazione dei R.T.I., dei consorzi, dei consorzi stabili e di G.E.I.E.	pag. 18
10.5.1 Requisiti di idoneità professionale	pag. 18
10.5.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale	pag. 18
11. AVVALIMENTO	pag. 19
12. SUBAPPALTO	pag. 20
13. GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA	pag. 20
14. POLIZZA RC	pag. 23
15. SOPRALLUOGO	pag. 23



16. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	pag. 24
17. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA	pag. 24
18. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
18.1 Domanda di partecipazione	pag. 25
18.2 Documento di Gara Unico Europeo	pag. 27
18.3 Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo	pag. 30
18.4 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	pag. 30
18.4.1 Dichiarazioni integrative	pag. 30
18.4.2 Documentazione a corredo	pag. 30
18.4.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	
19. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA	pag. 32
19.1. Contenuto Offerta Tecnica	pag. 33
19.2 Contenuto Offerta Economica	pag. 34
19.3 Modalità di attribuzione del punteggio	
19.3.1 Valutazione e criteri di aggiudicazione dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica	pag. 34
19.3.2 Modalità di attribuzione del punteggio	pag.37
20. SOCCORSO ISTRUTTORIO	pag. 40
21. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	pag. 41
22. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA, AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	pag. 41
22.1 Commissione giudicatrice	pag. 41
22.2 Subprocedimento di anomalia	pag. 42
22.3 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	pag. 43
23. PAGAMENTI	pag. 43
24. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	pag. 44
25. PROPRIETA' E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE	pag. 44



26. GARANZIE E ADEGUAMENTI TECNOLOGICI	pag. 45
27. PRIVATIVE, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	pag. 45
28. PENALI	pag. 45
29. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	pag. 46
30. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	pag. 47
31. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'ESECUTORE – ESECUZIONE	pag. 47
32. REVISIONE PREZZI	pag. 48
33. GESTIONE DEI SINISTRI	pag. 48
34. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE E SICUREZZA	pag. 49
35. DISCIPLINA ANTIMAFIA	pag. 51
36. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	pag. 51
37. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	pag. 52
38. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	pag. 52
39. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 52
40. CODICE DI COMPORTAMENTO	pag. 52
41. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE	pag. 53
42. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	pag. 53



PREMESSE

L'Università degli Studi del Molise, d'ora innanzi "Amministrazione" o "Università" o "Stazione Appaltante" in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.10.2022 e del D.R. prot. n. 27038 del 27.6.2023 rep. n. 744, intende affidare la realizzazione di un'infrastruttura per la gestione dei dati autenticati su blockchain pubbliche e private all'interno di un esistente complesso edilizio, posto nel II Edificio Polifunzionale in Via De Sanctis snc, Campobasso.

La realizzazione dell'infrastruttura è finanziata dall'Unione europea – NextGenerationEU, - Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" azione di riferimento la 3.1.1 "Creazione di nuove IR o potenziamento di quelle esistenti che concorrono agli obiettivi di Eccellenza Scientifica di Horizon Europe e costituzione di reti" di cui al D.M. 7 ottobre 2021, n. 1141.

Il presente documento (di seguito, "Disciplinare"), parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, "Bando"), contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Giacomo Giuseppe Verde, tel. 0874/404206 e-mail gverde@unimol.it

Il direttore di esecuzione del contratto, individuato nella persona dell'ing. Remo Scocchera, ai sensi dell'art. 101 del Codice dei Contratti, e del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», è preposto alla vigilanza sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Il Disciplinare tiene conto degli indirizzi forniti con il Bando-tipo n. 1/2021 recante "Schema di disciplinare di gara per procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, aggiornato al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 e al decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con legge n. 25 del 28 marzo 2022", approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito, "ANAC") con Delibera n. 773 del 24 novembre 2021, da ultimo aggiornata dalla Delibera n. 154 del 16 marzo 2022.

ARTICOLO 1 - PUBBLICITA'

Ai sensi dell'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono stati pubblicati sul profilo dell'Università (<https://www.unimol.it>).

Gli esiti della procedura di gara saranno pubblicati sul profilo dell'Università al termine dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 72, co. 1, del Codice, il Bando è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.



Ai sensi del combinato disposto degli articoli 72, co. 1, e 98 del Codice, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice, ai sensi dell'articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice, ai sensi dell'articolo 2 co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice, ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. b), del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice, ai sensi dell'articolo 4, co. 1, lett. a), del D.M. 2 dicembre 2016, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice, ai sensi dell'articolo 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, l'operatore economico che si aggiudicherà l'appalto avrà l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici e le spese per la pubblicazione sui quotidiani. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a €1.991,00. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese e le relative modalità di pagamento.

ARTICOLO 2 - DOCUMENTAZIONI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara (All. A);
- c) Planimetria (Allegato al Capitolato);
- d) Capitolato tecnico (All. B);
- e) Schema di domanda di partecipazione (All. C);
- f) Documento di gara unico europeo (All. D);
- g) schema offerta economica (All. E)

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, al seguente link: <https://www.unimol.it> Sezione “Bandi di gare e concorsi” e sulla Piattaforma “albi informatizzati e gare telematiche” raggiungibile all'indirizzo <https://unimol.acquistitelematici.it/>.

La documentazione di gara è stata redatta anche nel rispetto dei seguenti principi e obblighi:



- Principio del “non arrecare danno significativo” all’ambiente (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici. Il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione, ad eseguire il contratto nel rispetto delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH.
- Obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari;
- Obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento;
- Obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l’esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”) e la presenza dell’emblema dell’Unione europea.

2.2. *Chiarimenti*

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma “albi informatizzati e gare telematiche” e sul sito istituzionale <https://www.unimol.it> Sezione Bandi di gara e Concorsi.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. *Comunicazioni*

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite l’apposita sezione della Piattaforma o a mezzo pec. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all’articolo 45, co. 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA

La Piattaforma Telematica adottata per lo svolgimento della presente procedura è stata realizzata nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 58 del Codice, nonché in conformità al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (di seguito, “Codice dell’Amministrazione Digitale” o “CAD”), al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito, “Codice Privacy”), al Regolamento (UE) 2016/679 del



Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “GDPR”), nonché alla normativa italiana di adeguamento al GDPR e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità.

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano, pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche (Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio), così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti attuativi.

La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle offerte, garantisce l’attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. log di sistema), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge.

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica:

- a) è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta;
- b) si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema informatico.

Il tempo della Piattaforma Telematica è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.

ARTICOLO 4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle correlate operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma Telematica. Tali log di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi, salvo ordine del Giudice e delle Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 53 del Codice.

Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dall’articolo 43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici.

Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate.

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata nella sezione della Piattaforma Telematica “albi informatizzati e gare telematiche”, nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

È altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. e del CAD.



Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica.

Si precisa, altresì, che tutti i documenti cartacei (analogici) da caricare nella Piattaforma Telematica, per poter essere firmati digitalmente, dovranno essere preventivamente scansionati.

La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all'indirizzo <https://unimol.acquistitelematici.it/> è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio.

Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta. L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

Ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo "file") inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta dovrà essere sottoscritto dal fornitore con la firma digitale. Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.

Si raccomanda di nominare e rendere immediatamente riconoscibili i file caricati sulla Piattaforma Telematica.

Qualora i concorrenti avessero la necessità di caricare più file all'interno di una cartella compressa (es. ".zip") è obbligatorio firmare digitalmente ciascun file contenuto nella medesima cartella.

ARTICOLO 5 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di un'infrastruttura per la gestione dei dati autenticati su blockchain pubbliche e private all'interno di un esistente complesso edilizio, posto nel II Edificio Polifunzionale in Via De Sanctis snc, Campobasso. Inoltre, il progetto mira ad allestire due laboratori di informatica in due sedi dell'Università degli Studi del Molise, ossia nella sede di Pesche e nella sede di Termoli, così come descritto nel Capitolato Tecnico.



Le attività oggetto dell'appalto sono individuate nella tabella che segue.

Fornitura e installazione Server
Fornitura Switch , Router, UPS e connettività
Attività di formazione
Fornitura e installazione desktop e Laptop

Le prestazioni oggetto dell'appalto rientrano tra quelle di cui al CPV 48820000-2.

Ai sensi dell'articolo 51, co. 1, del Codice, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione della natura e tipologia dell'intervento da realizzare, caratterizzato da un'elevata integrazione delle componenti tecniche ed infrastrutturali oggetto d'acquisto, nonché in considerazione delle esigenze di uniformità ed omogeneità delle attività richieste, afferenti alle varie tipologie di strumenti di calcolo, alla loro installazione e configurazione, manutenzione e all'assistenza alla committenza-

Il luogo di esecuzione della fornitura sarà presso il II Edificio Polifunzionale in Via De Sanctis snc, Campobasso, come da planimetria allegata al capitolato.

L'Appaltatore si impegna a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del presente appalto salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e di terzi autorizzati senza alcun onere aggiuntivo e senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto, e a procedere, se necessario, alla riduzione in pristino dei locali.

La Stazione Appaltante non assume alcun obbligo inerente alla custodia degli strumenti dell'Appaltatore allocati presso i propri locali.

Il personale dell'Appaltatore preposto alla esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto da svolgersi nei luoghi nella disponibilità della Stazione Appaltante potrà accedervi, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d'accesso e di sicurezza, previa autorizzazione della Stazione Appaltante stessa.

Alla scadenza del Contratto, l'Appaltatore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i luoghi nella disponibilità della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 6 – IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo a base di gara è al netto di Iva è pari ad € 741.380,00 (euro settecentoquarantunomilatrecentottanta/00), come risulta dal prospetto sotto riportato:



A	FORNITURE E SERVIZI			
A.1	Fornitura in opera di: a) n. 2 Server Enterprise 2-socket (compresi Rack e Console); b) n. 2 Sistemi Storage Dischi & Software Gestione Storage File System; c) n.2 Switch SAN; d) n. 2 Switch LAN; e) n. 1 Router/firewall; f) n. 2 UPS & connettività - Vedi Tab. 1, 3 Par. 3.5.1.5 e 3.7 del Capitolato tecnico	655.000,00 €		
A.2	Fornitura di n. 30 Personal Computer Desktop (All-in-One) – Vedi Par. 3.9.1 del Capitolato tecnico	36.000,00 €		
A.3	Fornitura di n. 3 Personal Computer (Tipologia 1 + Tipologia 2) – Vedi Par. 3.9.2 del Capitolato tecnico	4.380,00 €		
A.4	Servizi di installazione e set-up dell'infrastruttura a corredo di tutte le componenti - Vedi Par. 4 del Capitolato tecnico	36.000,00 €		
A.5	Servizi per n. 50 ore di Formazione - Vedi Par. 4 del Capitolato tecnico	10.000,00 €		
	Sommano A		741.380,00 €	

In considerazione della natura dell'appalto in oggetto è esclusa, ai sensi del D. lgs. n. 81/2008, la redazione del DUVRI e pertanto l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare le disposizioni di sicurezza e di gestione delle emergenze fornite dalla Stazione Appaltante.

NOTA BENE: ai sensi dell'articolo 95, co. 10 del Codice, l'operatore economico dovrà dichiarare, a pena di esclusione in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ARTICOLO 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO.

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95 co. 3, lett. b-bis) del Codice. Il contratto, stipulato a corpo, sarà concluso in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa.

ARTICOLO 8 – TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

La fornitura con posa in opera è effettuata nel rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma di cui all'art. 6 del Capitolato Tecnico.

In particolare i termini per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, decorrenti dalla data di effettivo avvio delle stesse che dovranno risultare da apposito verbale che sarà predisposto dal Direttore di Esecuzione del Contratto, sono quantificati come di seguito:

- la fornitura di hardware (PC, apparecchi multimediali, apparati di rete), comprese le opere edili necessarie all'installazione e posa in opera, nonché dei software dovrà essere ultimata entro 42 giorni



naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione della prestazione, come da apposito verbale di inizio attività. I termini per l'esecuzione dell'appalto sono dettagliati come da cronoprogramma di cui all'art. 6 del Capitolato Tecnico.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a del D.L. 76/2020 si procederà all'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice.

Eventuali ritardi nell'avvio accertati dopo la formalizzazione del verbale di cui al secondo capoverso comporteranno l'applicazione di una penale, la cui modalità di determinazione è fissata all'articolo 28 del presente documento.

ARTICOLO 9 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla presente gara, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell'articolo 45, co. 2, del Codice, nei termini che seguono:

- I. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- II. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
- III. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- IV. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- V. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- VI. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, co. 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;



VII.i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, "G.E.I.E."), ai sensi del D.lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 7, del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un R.T, di consorzio ordinario di concorrenti, o di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice, i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, co. 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare l'impresa mandataria e le imprese mandanti specificando, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti l'R.T.I., il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 9 e 10, del Codice, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 48, co. 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter del Codice.

In ogni caso si applica l'articolo 48 del Codice.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 110 del Codice e dell'art. 186-bis, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- l'impresa che ha depositato la domanda di cui all'articolo 161, co. 1, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., per partecipare alla presente procedura deve necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ed essere autorizzata dal Tribunale competente;
- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura, per partecipare non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto ma deve essere sempre autorizzata dal giudice delegato competente, acquisito il parere del commissario giudiziale, ove già nominato.



In entrambi i casi l'impresa può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ARTICOLO 10 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- I. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 10.1;
- II. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al successivo articolo 10.2;
- III. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 10.3;
- IV. rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nel successivo articolo 10.4;

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, "DGUE") di cui all'articolo 85 del Codice, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, utilizzando il modello Allegato D al presente Disciplinare.

L'Università può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 7, del Codice, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, co. 4 e 5, del Codice.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati FVOE istituita presso l'ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato-FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all'articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'Università ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, co. 5, lett. f-bis, del Codice, l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

10.1 requisiti di partecipazione d'ordine generale

L'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:



- i. insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice riferibili direttamente all'operatore economico in quanto persona giuridica;
- ii. insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice riferibili direttamente all'operatore economico in quanto persona fisica;
- iii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice;
- iv. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice;
- v. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

10.2 Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi dell'articolo 83, co. 3, del Codice, l'operatore economico dovrà possedere il sottoindicato requisito di idoneità professionale:

- iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui l'operatore ha sede, da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto dell'appalto.

Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice, dovrà presentare il registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

10.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

Ai sensi dell'articolo 83, commi 4, 5 e 6 del Codice, l'operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti di capacità economico e finanziaria e tecnica e professionale.

10.3.1 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Possesso di n. 2 idonee referenze bancarie, ai sensi dell'art. 86 co. 4 del Codice, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che attestino che la ditta concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità.

10.3.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

L'operatore economico dovrà possedere il seguente requisito di capacità tecnica e professionale:

- Esecuzione negli ultimi 3 anni antecedenti alla pubblicazione del Bando di almeno n. 2 contratti di fornitura analoghi a quelle oggetto del presente appalto, di importo complessivo di almeno pari al valore minimo richiesto di €741.380,00.

Ai fini della dimostrazione del requisito si prenderanno in considerazione i soli contratti ultimati con buon esito nel triennio di riferimento ovvero se non totalmente ultimati, la parte di essi ultimati con buon esito durante tale periodo di riferimento.



In caso di Accordi Quadro o di Contratti Quadro, saranno presi in considerazione i singoli Ordinativi/Contratti attuativi regolarmente eseguiti nel periodo di riferimento.

Ai fini della comprova dei requisiti, ai sensi dell'art. 86, co. 4 e dell'Allegato XVII Parte I, del Codice, l'operatore economico, a seguito della richiesta da parte dell'Università, dovrà caricare tramite sistema FVOE i seguenti documenti:

- la copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli affidamenti per l'espletamento delle prestazioni richieste;
- (nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico) i certificati attestanti l'avvenuta esecuzione delle prestazioni effettuate o copia delle fatture relative ai suddetti contratti (indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso);
- (nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato) la copia delle ricevute di pagamento (es. fatture quietanzate) relative ai suddetti contratti.

10.4 Ulteriori dichiarazioni

L'operatore economico dovrà dichiarare

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. i riferimenti relativamente a:
 - Agenzia delle Entrate competente (indirizzo – pec-mail) – sede;
 - Servizio per il collocamento obbligatorio - L. 68/1999 - sede (indirizzo – pec-mail);
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando, nel presente Disciplinare e nei suoi allegati;
4. di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
5. di autorizzare l'Università, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 53, co. 5, lett. a) del Codice;
6. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la fornitura;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
7. di impegnarsi ad avviare l'esecuzione delle prestazioni, nelle more del perfezionamento del contratto;



8. di non trovarsi nella situazione espressamente vietata dall'art. art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. n.165/2001 (comma introdotto per effetto della Legge 6 novembre 2012, n. 190), che testualmente recita: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”* (c.d. Divieto di Pantouflage o Revolving doors);

PER GLI OPERATORI ECONOMICI NON RESIDENTI E PRIVI DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA:

9. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3, del d.P.R. n. 633/1972 e di comunicare all'Università la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. di impegnarsi a fornire all'Università i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;

10.5 Requisiti di partecipazione dei R.T.I., dei consorzi ordinari, dei consorzi stabili e di G.E.I.E.

10.5.1 Requisiti di ordine generale - Ulteriori dichiarazioni

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 10.1 dovranno essere posseduti e le ulteriori dichiarazioni di cui agli articoli 10.4 dovranno essere rese:

- I. in caso di R.T.I, costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I e del consorzio;
- II. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio;
- III. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

10.5.2 Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale di cui all'articolo 10.2 dovrà essere posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE, dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici dell'appalto.

10.5.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 10.3.2 dovranno essere posseduti dal raggruppamento temporaneo/consorzio/G.E.I.E. nel suo complesso, fermo restando che la mandataria/capofila dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria, cioè in ragione della specificità dell'appalto che comporta la necessità, per la Stazione appaltante, di assicurare un più che



adeguato livello di professionalità e affidabilità da parte del soggetto cui è rimesso il coordinamento della fornitura.

In ogni caso, alle mandanti non sarà richiesta la dimostrazione del possesso di una percentuale minima dei requisiti.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 47 e 83, co. 2, del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:

- in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio;
- in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio.

Ai sensi dell'articolo 47, co. 2 bis del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare per l'affidamento del servizio, è valutata con riferimento all'effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati

ARTICOLO 11 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti da carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche, in caso di R.T.I., avvalendosi della capacità di altri componenti del R.T.I.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, co. 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, co. 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, co. 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, co. 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, co. 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione o l'organo/Ufficio competente per detta fase comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso



del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ARTICOLO 12 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento, nel Capitolato ed in conformità a quanto previsto dal vigente articolo 105 del Codice.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. c), del Codice, l'operatore economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare. **In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.**

Ai sensi dell'articolo 105, co. 4, del Codice, l'operatore economico può affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto solo qualora:

- a) il subappaltatore risulti, ai fini dell'autorizzazione, qualificato per l'espletamento della prestazione e non sussistano nei suoi confronti motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- b) all'atto dell'offerta abbia indicato le prestazioni, o parte di esse, che intende subappaltare.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del Codice, i consorzi stabili di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b), del Codice ai propri consorziati.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ARTICOLO 13 - GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari a € **14.827,60** (Euro quattordicimilaottocentoventisette/60), salvo quanto previsto all'art. 93, co. 7, del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, co. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, co. 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.



Ai sensi dell'art. 93, co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 co. 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, co. 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente, con una delle modalità previste all'art. 93 del Codice.

Si precisa che dal 30 giugno 2020 tutti i pagamenti effettuati da soggetti privati (cittadini e imprese) verso qualsiasi tipologia di Pubblica Amministrazione/Ente pubblico, inclusa l'Università degli Studi del Molise, dovranno essere effettuati obbligatoriamente mediante PagoPA per conformarsi a determinati standard e regole definiti da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale).

I versamenti effettuati a mezzo bonifico non possono, quindi, più essere accettati, né saranno accettate garanzie provvisoria costituite con tale modalità. Per tale ragione gli operatori economici potranno versare la garanzia provvisoria, in alternativa alla costituzione di polizza fideiussoria, secondo il metodo sotto riportato:

- il pagamento dovrà essere effettuato, entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte, con il sistema PagoPA previa emissione autonoma dell'avviso di pagamento, tramite il Portale pagamenti accessibile dalla home page del sito istituzionale www.unimol.it (in fondo alla pagina) ovvero raggiungibile direttamente al link <https://unimol.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/home> inserendo quale motivo del pagamento "deposito cauzionale" e causale "Procedura aperta per la realizzazione di un'infrastruttura per la gestione dei dati autenticati – garanzia provvisoria".

In caso di fideiussione bancaria o assicurativa, le stesse devono essere rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, co. 3 del Codice. In caso di fideiussione assicurativa, la medesima dovrà essere rilasciata da Società diversa rispetto al concorrente, anche in riferimento ad eventuali società controllate, controllanti e/o partecipate dalla Società concorrente, sia nella forma singola che in caso di partecipazione plurisoggettiva. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, co. 9 del Codice.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito Università degli Studi del Molise;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste o in coassicurazione che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19.01.2018 n. 31 (G.U. del 10 aprile 2018 n. 83);
- 4) avere validità per *almeno 180* giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;



- 5) prevedere espressamente:
- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione del garante oppure, in alternativa, essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, co. 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, co. 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, diverso dal concorrente, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, co. 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.



In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, co. 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste o in coassicurazione che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, co. 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili a terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ARTICOLO 14 – POLIZZA RC

L'operatore economico, incaricato delle prestazioni oggetto dell'appalto, dovrà altresì produrre, prima della sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante) nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari a € 1.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata del contratto.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'operatore economico potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le prestazioni svolte per conto della Stazione Appaltante. Copia conforme della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio.

ARTICOLO 15 – SOPRALLUOGO

Ai sensi dell'articolo 8, co. 1, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, ai fini della partecipazione alla presente procedura, non è richiesta l'effettuazione del sopralluogo, che non appare



indispensabile in ragione della tipologia dell'appalto da affidare, tenuto conto, altresì, che la documentazione tecnica messa a disposizione dei concorrenti ha un grado sufficiente di dettaglio ritenuto esaustivo dalla Stazione Appaltante per la corretta formulazione dell'offerta. In nessun caso è previsto il rilascio di attestazione di presa visione dei luoghi.

ARTICOLO 16 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l'operatore economico dovrà eseguire, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'ANAC, secondo le "Istruzioni operative" consultabili sul sito www.anticorruzione.it nella sezione "Contributi in sede di gara".

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'ANAC <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>.

L'Amministrazione, ai fini dell'esclusione dalla gara, procederà al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo in epoca antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, l'Amministrazione accerta il mancato pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, co. 67 della l. 266/2005.

ARTICOLO 17 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma essendo la procedura di gara gestita telematicamente.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'offerta è composta da:

A – Documentazione amministrativa



B – Offerta tecnica

C – Offerta economica

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, co. 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ARTICOLO 18 - CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) disciplinare di gara e capitolato sottoscritti per accettazione;
- 5) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 6) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 7) eventuale documentazione attestante il possesso dei requisiti per la riduzione dell'importo della garanzia provvisoria;
- 8) eventuale dichiarazione di possesso dei requisiti di microimpresa, piccola e media impresa per essere esentati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di impegno di un fideiussore prevista al co. 8 dell'art. 93 del D.lgs.50/2016;
- 9) Modello PASS-OE, ottenuto dal sistema presso il sito www.anac.it, a seguito della registrazione al servizio FVOE
- 10) Eventuale documentazione richiesta in caso di partecipazione dei concorrenti in forma associata
- 11) n. 2 idonee referenze bancarie

18.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è **redatta in bollo**, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato C predisposto dalla Stazione Appaltante.



Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE,).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è predisposta e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, co. 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, co. 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.



18.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE (Allegato D) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, co. 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, co. 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 co. 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

Se l'operatore intende avvalersi del subappalto è richiesta la compilazione della sezione D.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all'art. 10 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 10.2 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'art. 10.3 del presente disciplinare;



- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all'art. 10.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, co. 12, del Codice, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare le parti e le percentuali delle prestazioni che saranno eseguiti da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice;
- ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice, nel quale siano specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti;
- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare le parti e le percentuali delle prestazioni che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice;
- ii. indicare il mandatario;
- iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
- iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- v. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

Inoltre, in caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre, oltre al proprio DGUE, anche il DGUE dell'ausiliario, come meglio descritto nel paragrafo che segue.

All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice, ossia:



- i. titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ii. soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- iii. soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- iv. se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
 - a. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi procuratori generali e institori);
 - b. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
 - c. soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - d. direttore tecnico;
 - e. socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche, le quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'articolo 80 del Codice devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);
- v. dei soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta;
- vi. in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;
- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 co. 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.



18.3 Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad €16,00 (sedici/00), relativa alla Domanda di partecipazione: a tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo", mediante il pagamento a mero titolo esemplificativo e non esaustivo tramite:

- il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate indicando nella causale il CIG della presente procedura di gara. A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate;
- servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT22I 03069 03805 100000046034 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto (CIG, CUP) a cui si riferisce il pagamento.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento, o della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, l'operatore economico può comprovare l'avvenuto pagamento mediante l'utilizzo di una marca da bollo da €16,00, la quale dovrà essere annullata mediante apposizione sulla stessa del CIG di riferimento della procedura. Il contrassegno così annullato dovrà essere allegato in copia .pdf, ferma restando ogni responsabilità dell'operatore in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di assenza di versamento, l'Università sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale. In caso di R.T.I. l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I.

18.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

18.4.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, riportate all'art 10.4 del presente Disciplinare.

18.4.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, co. 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, co. 8 del Codice;
3. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC
4. n. 2 idonee referenze bancarie



Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, co. 7 del Codice

5. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, co. 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

18.4.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica



- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

ARTICOLO 19 - VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA



L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, co. 2, del Codice, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicati.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1. Offerta Tecnica	70
2. Offerta Economica	30
TOTALE	100

19.1 Contenuto OFFERTA TECNICA

Nella sezione "Offerta tecnica" della piattaforma telematica l'operatore economico dovrà caricare la documentazione relativa all'offerta tecnica secondo le modalità espresse sulla piattaforma e riportate nel manuale d'uso a disposizione degli operatori economici.

La documentazione tecnica di seguito richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore che hanno sottoscritto e firmato digitalmente la domanda di partecipazione ovvero:

- dal legale rappresentante, nel caso di operatore economico singolo, consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, o consorzio stabile;
- dal legale rappresentante del mandatario/capofila, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito;
- dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti.

La documentazione relativa all'offerta tecnica, che deve essere inserita nella sezione "Offerta Tecnica", sottoscritta digitalmente, dovrà contenere una relazione descrittiva, con allegati eventualmente le schede tecniche e depliant, che consenta alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei punteggi con le modalità riportate all'art 19.3.1 del presente disciplinare.

La "relazione descrittiva" proposta deve essere contenuta, complessivamente, in un massimo di 30 (trenta) pagine in "Formato A4", scritta in verticale con carattere Times New Roman, dimensione minimo 11, interlinea 1,15 e di massimo 45 righe, compreso gli eventuali dépliant illustrativi e/o schemi grafici e/o tabelle, ed esclusa la eventuale copertina, e in un massimo di 8 (otto) tavole grafiche in "Formato A3".

Inoltre, il contenuto delle "relazioni tecniche" verrà esaminato e valutato limitatamente alle prime trenta pagine in "Formato A4".



Pena l'esclusione dalla procedura di gara l'offerta tecnica non dovrà riportare alcun riferimento ad elementi economici

19.2 Contenuto OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico deve inserire nella sezione "Offerta Economica" della piattaforma telematica, il modulo o fac simile predisposto dalla Stazione Appaltante (All.D) riportando le seguenti informazioni:

- il valore espresso in cifre e in lettere dell'importo offerto al netto dell'Iva. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Nel caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione unicamente quest'ultimo;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, co. 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- l'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 95, co. 10 e dell'art. 97, co. 5, lett. c) del Codice.

L'offerta economica, deve essere debitamente compilata, sottoscritta e firmata dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore dell'offerente e nel caso si concorre in forma associata con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura di gara.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

19.3 Modalità di attribuzione del punteggio

19.3.1 Valutazione e criteri di aggiudicazione dell'OFFERTA TECNICA e dell'OFFERTA ECONOMICA

L'appalto sarà aggiudicato al/i concorrente/i la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto fra tutte le offerte ammesse, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate in conformità all'articolo 95 commi 2 e 6 del Codice.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, di cui:

1. L'offerta Tecnica potrà avere un punteggio massimo di 70 punti
2. L'offerta Economica potrà avere un punteggio massimo di 30 punti

19.3.2 – Criteri di Valutazione

Nel dettaglio l'offerta è valutata in base ai criteri e sub-criteri indicati nella seguente Tabella:

ID	PARAMETRO	DESCRIZIONE CRITERI MOTIVAZIONALI	Sub Punti (Max)	Punti (Max)



1.	Repository Storage		35	70
1.1	Miglioramento per protezione dati	Possibilità di applicare codifiche di protezione dei dati differenziate per singolo set di dati per permettere di ottenere una protezione più elevata dei dati più importanti.	4	
1.2	Miglioramento protocollo interfaccia	Si chiede che lo storage supporti il protocollo di interfaccia con sistemi antivirus o altro analogo protocollo di interfacciamento con sistemi antivirus.	1	
1.3	Miglioramento configurazione sistema temporale	Possibilità di definire degli insiemi di file come immutabili con effetto temporale configurabile: con periodo indefinito il sistema si comporta sui dati come un sistema WORM mentre con un periodo definito il sistema permette la cancellazione dei file solo a partire dalla scadenza configurata.	3	
1.4	Miglioramento accesso sistema	Possibilità di accedere simultaneamente, in modalità lettura e scrittura, agli stessi file via protocolli SMB ed S3 senza gateway esterni.	3	
1.5	Miglioramento del sistema di archiviazione	Possibilità di fornitura di spazio-aggiuntivo in Area Archiviazione, con una dimensione massima, in rack unit del sistema non superiore alle 42U.	8	
1.6	Supporto unità in tecnologia NVMe	Possibilità di supporto unità in tecnologia NVMe e se supportati o meno nel modulo compressione HW ed encryption	7	
1.7	Funzioni di global collaboration	Possibilità di sistema con Funzioni di global collaboration con strumenti di caching per soluzione centralizzate e locali.	2	
1.8	Protezione da attacchi esterni ransomware	Possibilità di abilitare una funzione di cyber resilienza per la protezione dei dati con copie immutabili e non accedibili, ma ripristinabili con Integrazioni o meno con SW, tool e servizi per una protezione completa dei dati	5	



1.9	Fattore di riduzione dello spazio disco	Fattore di riduzione dello spazio disco attraverso la disponibilità di meccanismi di thin provisioning, compressione, deduplica. Disponibilità in macchina con licenziamento completo per le tre funzioni richieste	2
2.	Server		35
2.1	Miglioramento crescita core	Possibilità di crescita fino ad un massimo di 96 core all'interno dello stesso server	3
2.2	Miglioramento crescita RAM	Possibilità di crescita della memoria RAM fino ad un massimo di 16 TB all'interno dello stesso server	3
2.3	Miglioramento delle operazioni di sostituzione schede	Possibilità di sostituzioni a caldo delle schede di I/O per ridurre i fermi applicativi	2
2.4	Miglioramento dei meccanismi di isolamento	Meccanismi per isolare le risorse HW come core e banchi di memoria a fronte di un degrado o di un guasto della componente	3
2.5	Miglioramento delle risorse	Risorse spare (core e memoria) attivabili in automatico a fronte di un guasto (sostituzione dinamica core e memoria)	4
2.6	Miglioramento dei meccanismi di ridondanza	Meccanismi di ridondanza interna integrati nel banco di memoria	3
2.7	Miglioramento di simultaneità	Possibilità di Simultaneous Multi Threading SMT fino a 8 sul singolo core	3
2.8	Miglioramento delle modalità sul carico di lavoro	Modalità pay-per-use della soluzione HW sulla base dell'effettivo carico di lavoro	2
2.9	Miglioramento della memoria	Encryption della memoria senza degrado di prestazioni (acceleratori crittografici integrati nel core)	3



2.10	Miglioramento degli acceleratori	Presenza di acceleratori integrati su processori per ottimizzare le operazioni di calcolo	2	
2.11	Miglioramento della virtualizzazione	Integrazione della virtualizzazione a livello Firmware	4	
2.12	Miglioramento dei meccanismi di protezione	Meccanismi di protezione da attacchi esterni a livello di CPU e Firmware	3	
TOTALE OFFERTA TECNICA (1)				70
3	Offerta Economica	Ribasso offerto unico, sia sull'importo posto a base di gara espresso in termini di ribasso percentuale, come indicato nell'offerta economica	30	30
TOTALE OFFERTA (1+2)				100

La relazione descrittiva, presentata dal concorrente, dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

I punteggi saranno attribuiti sulla base degli elementi di valutazione sopra riportati ed assegnati con l'applicazione del metodo aggregativo compensatore.

È stabilita una soglia minima corrispondente al raggiungimento di un punteggio complessivo di almeno 38 punti sugli 70 riferito agli elementi di cui ai parametri 1.1, 1.2,1.3,1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12.

Di conseguenza, non saranno ammesse le offerte tecniche che non avranno raggiunto detta soglia minima, che quindi verranno escluse dall'apertura e valutazione dell'offerta temporale e dell'offerta economica.

19.3.3 – Modalità di attribuzione del punteggio

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con l'applicazione del "metodo aggregativo compensatore".

L'appalto verrà aggiudicato alla Impresa che ha presentato la offerta, tecnica ed economica, alla quale verrà attribuito, complessivamente, il punteggio più alto, calcolato con la seguente formula:

$$C(a) = 4xV(o)1.1 + 1xV(o)1.2 + 3xV(o)1.3 + 3xV(o)1.4 + 8xV(o)1.5 + 7xV(o)1.6 + 2xV(o)1.7 + 5xV(o)1.8 + 2xV(o)1.9 + 3xV(o)2.1 + 3xV(o)2.2 + 2xV(o)2.3 + 3xV(o)2.4 + 4xV(o)2.5 + 3xV(o)2.6 + 3xV(o)2.7 + 2xV(o)2.8 + 3xV(o)2.9 + 2xV(o)2.10 + 4xV(o)2.11 +$$



$$+ 3xV(o)2.12+ 30xV(o)3$$

dove:

- C(a)** = indice di valutazione della offerta (punteggio finale attribuito alla offerta, valutato alla seconda cifra decimale arrotondata per eccesso, qualora la terza cifra decimale risulti superiore o uguale a cinque)
- V(o)1.1** = coefficiente della prestazione della singola offerta (o) rispetto al sub-parametro di cui al punto 1.1, variabile tra zero e uno.
- V(o)1.2** = coefficiente della prestazione della singola offerta (o) rispetto al sub-parametro di cui al punto 1.2, variabile tra zero e uno.
- V(o)1.3** = coefficiente della prestazione della singola offerta (o) rispetto al sub-parametro di cui al punto 1.3, variabile tra zero e uno.
- V(o)1.4** = coefficiente della prestazione della singola offerta (o) rispetto al sub-parametro di cui al punto 1.4, variabile tra zero e uno.
- V(o)1.5** = coefficiente della prestazione della singola offerta (o) rispetto al sub-parametro di cui al punto 1.5, variabile tra zero e uno.
- V(o)1.6** = coefficiente della prestazione della singola offerta (o) rispetto al sub-parametro di cui al punto 1.6, variabile tra zero e uno.
- V(o)1.7** = coefficiente della prestazione della singola offerta (o) rispetto al sub-parametro di cui al punto 1.7, variabile tra zero e uno.
- V(o)1.8** = coefficiente della prestazione della singola offerta (o) rispetto al sub-parametro di cui al punto 1.8, variabile tra zero e uno.
- V(o)1.9** = coefficiente della prestazione della singola offerta (o) rispetto al sub-parametro di cui al punto 1.9, variabile tra zero e uno.
- V(o)2.1** = coefficiente della prestazione della singola offerta (o) rispetto al sub-parametro di cui al punto 2.1, variabile tra zero e uno.
- V(o)2.2** = coefficiente della prestazione della singola offerta (o) rispetto al sub-parametro di cui al punto 2.2, variabile tra zero e uno.
- V(o)2.3** = coefficiente della prestazione della singola offerta (o) rispetto al sub-parametro di cui al punto 2.3, variabile tra zero e uno.
- V(o)2.4** = coefficiente della prestazione della singola offerta (o) rispetto al sub-parametro di cui al punto 2.4, variabile tra zero e uno.
- V(o)2.5** = coefficiente della prestazione della singola offerta (o) rispetto al sub-parametro di cui al punto 2.5, variabile tra zero e uno.
- V(o)2.6** = coefficiente della prestazione della singola offerta (o) rispetto al sub-parametro di cui al punto 2.6, variabile tra zero e uno.
- V(o)2.7** = coefficiente della prestazione della singola offerta (o) rispetto al sub-parametro di cui al punto 2.7, variabile tra zero e uno.
- V(o)2.8** = coefficiente della prestazione della singola offerta (o) rispetto al sub-parametro di cui al punto 2.8, variabile tra zero e uno.



V(o)2.9 = coefficiente della prestazione della singola offerta (o) rispetto al sub-parametro di cui al punto 2.9, variabile tra zero e uno.

V(o)2.10 = coefficiente della prestazione della singola offerta (o) rispetto al sub-parametro di cui al punto 2.10, variabile tra zero e uno.

V(o)2.11 = coefficiente della prestazione della singola offerta (o) rispetto al sub-parametro di cui al punto 2.11, variabile tra zero e uno.

V(o)2.12 = coefficiente della prestazione della singola offerta (o) rispetto al sub-parametro di cui al punto 2.12, variabile tra zero e uno.

V(o)3 = coefficiente della prestazione della singola offerta (o) rispetto al parametro di cui al punto 3, variabile tra zero e uno.

I coefficienti V(o) saranno calcolati nel modo seguente:

- Per la valutazione degli elementi di natura qualitativa relativa ai sub-parametri 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12, dell'offerta tecnica i coefficienti, variabili tra zero ed uno, saranno attribuiti, secondo i seguenti criteri motivazionali da ciascun componente della Commissione di Gara, i cui valori sono di seguito esposti:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici.	0.1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0.2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0.3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0.4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0.5
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0.6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.7



PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.8
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel Disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0.9
ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

- Per la valutazione dell'elemento di natura quantitativa relativa al **parametro 3** e relativo all'offerta economica il coefficiente $V(o)3$ verrà calcolato con l'applicazione della seguente formula:

$$V(o)3_i = R_o/R_{max}$$

dove:

$V(o)3_i$ = il coefficiente attribuito al concorrente a-iesimo

R_o = il ribasso dell'offerta in esame (espresso in %)

R_{max} = il ribasso massimo (il più conveniente) tra tutte le offerte valide (espresso in %).

Ogni risultato $V(o)3$ sarà dato, quindi, dal prodotto tra R_o e R_{max} , e sarà troncato prima della terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

ARTICOLO 20 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, co. 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;



- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

ARTICOLO 21 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre la data e l'ora indicate nel Bando.

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito <https://unimol.extranet-pa.it/login>

ARTICOLO 22 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA, AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato nel Bando, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta dalla Commissione Giudicatrice.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno nel luogo e nei giorni indicati tramite Piattaforma Telematica.

22.1 - Commissione giudicatrice

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Commissione di gara sarà nominata ai sensi dell'articolo 77 del Codice per la valutazione dell'offerta dal punto di vista amministrativo, tecnico ed economico.

La Commissione sarà costituita da 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di qualificazioni e competenze di natura tecnica nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, come sarà indicato nella determina di nomina.

L'Amministrazione pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, co. 1, del Codice.

La durata dei lavori della Commissione giudicatrice e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al numero di offerte presentate, fermo restando che i commissari potranno lavorare a distanza ex articolo 77, co. 2, del Codice, avvalendosi della Piattaforma telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.



In ogni caso, i lavori della Commissione saranno improntati ai principi di celerità ed efficienza. L'integrità dei plichi è assicurata dalla Piattaforma Telematica.

La Commissione giudicatrice, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- i. in seduta pubblica, all'apertura della Documentazione Amministrativa e Tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
- ii. in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi;
- iii. in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
- iv. nella medesima seduta pubblica all'apertura della Documentazione economica ed all'attribuzione dei relativi punteggi, nonché all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti;

Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

In caso di offerte che abbiano conseguito un punteggio complessivo uguale (intendendosi come il risultato della somma del punteggio tecnico e del punteggio economico), prevarrà l'offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto.

22.2 - Subprocedimento di anomalia

Ai sensi dell'articolo 97, co. 3, del Codice, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi.

Ai sensi dell'articolo 97, co. 6, del Codice, l'Amministrazione in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

La verifica di congruità delle offerte è svolta dalla Commissione giudicatrice.

In tali ipotesi, la Commissione richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a tre giorni dal ricevimento della richiesta.

La Commissione, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La Commissione esclude, ai sensi degli articoli 59, co. 3 lett. c) e 97, co. 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.

All'esito delle predette operazioni, la Piattaforma consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria provvisoria.



Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione al termine del relativo procedimento.

22.3 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

A decorrere dall'aggiudicazione, l'Amministrazione procede, alle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5 lett. a) e b) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, co. 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

L'Amministrazione procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo l'Amministrazione procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora si proceda ai sensi degli articoli 88, co. 4-bis, e 92, co. 3 del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione appaltante recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (cd. stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett. a) e b) del Codice. La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 32, co. 8, del Codice è possibile dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza qualora ci sia il rischio di perdere i finanziamenti pubblici connessi alla realizzazione dell'appalto in oggetto.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'articolo 94, co. 2, del Codice, la Stazione appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 12, del Codice, la Stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto anche qualora sia avvenuta l'aggiudicazione.

ARTICOLO 23 - PAGAMENTI



Il pagamento verrà effettuato con le seguenti modalità:

- 20% dell'importo contrattuale a seguito dell'avvio di esecuzione del contratto formalizzato con verbale del DEC e su richiesta dell'aggiudicatario, fatta salva l'eventuale sospensione dei pagamenti in caso di verifica del mancato rispetto del DNSH;
- 65% dell'importo contrattuale all'avvenuta regolare installazione, configurazione e verifiche funzionali dei sistemi, fatta salva l'eventuale sospensione dei pagamenti in caso di verifica del mancato rispetto del DNSH;
- 15% dell'importo contrattuale, relativo all'assistenza e manutenzione, sarà erogato in tre quote di eguale valore con cadenza annuale posticipata a decorrere dall'attivazione del servizio Assistenza e manutenzione.

I pagamenti saranno disposti previa acquisizione del DURC regolare e previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

L'appaltatore, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio: S7JME0, consultando per quanto di proprio interesse, il sito www.fatturapa.gov.it, inerente alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, e il sito www.indicepa.gov.it in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.

Le fatture dovranno essere intestate all'Università degli Studi del Molise, Via Francesco de Sanctis 86100 Campobasso, P. IVA 007 451 507 06 - C.F. 92008370709 e dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, il Codice IBAN, il CIG: 992233490°, il CUP: I83C22001040006 e la Fonte di finanziamento PNRR.

ARTICOLO 24 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza avranno comunque validità per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia, per qualsivoglia motivo, del rapporto contrattuale in essere in virtù del presente Disciplinare.

ARTICOLO 25 – PROPRIETA' E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE

I beni e prodotti forniti in esecuzione dell'Appalto divengono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante dal momento dell'approvazione dei relativi atti di verifica. Parimenti saranno di proprietà della Stazione Appaltante le metodologie, le tecniche nonché le scoperte relative all'elaborazione dei dati sviluppati nel corso della prestazione.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante copia di tutta la documentazione creata, predisposta o realizzata dall'Appaltatore medesimo ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti d'uso, diritti di proprietà intellettuale e di copyright, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, la Stazione Appaltante potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti beni ed elaborati.



L'Appaltatore deve altresì provvedere, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale della Stazione Appaltante, per la piena fruibilità in autonomia dei prodotti/servizi realizzati.

ARTICOLO 26 – GARANZIE E ADEGUAMENTI TECNOLOGICI

L'Appaltatore garantisce l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.

L'Appaltatore garantisce altresì la piena proprietà, o comunque di avere idoneo titolo ed il pacifico godimento delle apparecchiature, dei componenti utilizzati per l'esecuzione del presente Capitolato, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software eventualmente utilizzati, dei contenuti forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

ARTICOLO 27 – PRIVATIVE, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di software, dispositivi o alla adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante un'azione giudiziaria, o siano avanzate pretese o richieste di risarcimenti od indennizzi anche in via stragiudiziale, da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e forniti e beni acquistati o presi in locazione, e sulle licenze d'uso fornite, l'Appaltatore malleva e tiene indenne fin d'ora la Stazione Appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri connessi e conseguenti, ivi inclusi quelli relativi a danni, spese giudiziali e legali, che la Stazione Appaltante fosse in ogni caso chiamata ad assumere.

La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziali o stragiudiziali di cui al precedente paragrafo. Nell'ipotesi di azione giudiziaria, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente disciplinare, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato.

ARTICOLO 28 - PENALI

Qualora la fornitura non venga effettuata regolarmente, al contraente verrà applicata, in conformità a quanto previsto dall'art. 113-bis, co. 2, del Codice, una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna contestazione e per ogni giorno di ritardo nelle tempistiche previste nel cronoprogramma di cui all'art. 6 del capitolato.

Tale penale si applica anche in caso di ritardo intervenuto nella fase di verifica di conformità per la risoluzione di eventuali anomalie riscontrate, non imputabili alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito; ciò a decorrere dal decimo giorno dal ricevimento della comunicazione inerente alle anomalie riscontrate.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può comunque superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto.



L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi per fatto dell'appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DEC, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore contraente medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

La Stazione Appaltante risolvendo il contratto incamererà la cauzione definitiva fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

ARTICOLO 29 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei Contratti è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del Codice dei Contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sia notificato all'amministrazione appaltante.

La cessione è efficace e opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.

La Stazione appaltante non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione appaltante.



Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (Codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. La Stazione appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate

ARTICOLO 30 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento delle prestazioni eseguite, del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolato come previsto all'articolo 109 del Codice dei Contratti Pubblici.

L'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo in conseguenza di causa ad esso non imputabile, secondo il disposto dell'articolo 1672 del codice civile.

Durante l'esecuzione del contratto, l'amministrazione può ordinare un aumento o una diminuzione delle prestazioni dell'appalto fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale senza riconoscimenti all'Appaltatore di un'indennità aggiuntiva, purché non mutino sostanzialmente la natura delle prestazioni comprese nell'appalto. Oltre tale limite l'Appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto, nonché del valore dei materiali utili esistenti nel luogo di esecuzione contratto.

ARTICOLO 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'ESECUTORE – ESECUZIONE D'UFFICIO

Il contratto si risolve, oltre che nei casi innanzi previsti e dei casi previsti nel contratto stesso, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli articoli 108 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo 1453 e ss. del codice civile.

Con la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore inadempiente, sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa. L'affidamento a terzi è comunicato all'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno.

Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui all'articolo 89, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici, relativo all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ai sensi dell'articolo 1456 c.c. il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte della Stazione Appaltante all'Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora la stessa Stazione Appaltante rilevi che l'Appaltatore, al momento della presentazione dell'offerta ovvero della stipula, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

a. l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di



fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;

b. inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle forniture;

d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e. sospensione della fornitura o mancata ripresa della stessa da parte dell'esecutore senza giustificato motivo;

f. rallentamento della fornitura, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l'utilizzo dell'immobile, nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

h. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

i. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

j. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

k. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008. 5.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs n.50/2016.

b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, in analogia alla legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

ARTICOLO 32 - REVISIONE PREZZI

In conformità a quanto previsto da D.L. n. 4 del 2022 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 dalla legge 28 marzo 2022, n.25 "Sostegni ter", qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio di assistenza e di formazione superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del



calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT dei prezzi al consumo dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ARTICOLO 33 - GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dell'appalto si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dell'esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

In ogni caso, restano a carico dell'appaltatore:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al Direttore dell'esecuzione entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'appaltatore spetta al Direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dell'esecuzione;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ARTICOLO 34 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE E SICUREZZA

Nell'esecuzione dell'Appalto, l'Appaltatore s'impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, consulenti e collaboratori, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore s'impegna altresì a osservare pienamente e costantemente tutti gli obblighi in tema d'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli obblighi di cui al Testo Unico Sicurezza, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore è tenuto ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nell'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto dell'Appalto, condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, nonché quelle risultanti da successive modifiche ed integrazioni. A tale proposito, la Stazione



Appaltante vigilerà sugli adempimenti, a carico dell'Appaltatore, in merito alla erogazione delle retribuzioni previste.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti, in caso di ottenimento, da parte del Direttore dell'Esecuzione, del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Disciplinare, il medesimo tratterrà dal corrispettivo un importo corrispondente al valore dell'inadempienza risultante dal certificato. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltatore impiegherà, nell'esecuzione delle Prestazioni Contrattuali di cui al presente Disciplinare, personale regolarmente assicurato e idoneo in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

L'Appaltatore s'impegna ad esibire, a semplice richiesta, alla Stazione Appaltante tutte le informazioni INPS ed INAIL relative al personale, al fine di permettere alla stessa il controllo della regolarità rispetto alla normativa vigente.

L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, s'impegna a far osservare al proprio personale impiegato per l'esecuzione delle Prestazioni Contrattuali di cui al presente Disciplinare le prescrizioni di legge vigenti in materia antinfortunistica.

Ogni e qualsiasi obbligazione derivante dai rapporti di lavoro, di consulenza e/o di collaborazione con i soggetti impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare è ad esclusivo carico dell'Appaltatore che in tal senso solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

L'Appaltatore osserverà nel modo più rigoroso tutte le vigenti e future norme di legge e di regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e dichiara al riguardo che tutto il personale da essa impiegato con regolare polizza INAIL con completo esonero della Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità relativa e comunque pertinente.

L'Appaltatore afferma altresì di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni prescritte per legge da disposizioni in materia.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare a quanto disposto dagli artt. 17 e 18 e dovrà ottemperare alle norme di cui agli art. 71 e 77 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni svolte. Gli oneri derivanti dall'attuazione e controllo sull'osservanza di tali norme di sicurezza sono a carico dell'Appaltatore e non dovuti dalla Stazione Appaltante.

I dipendenti della ditta appaltatrice, impegnati nelle attività oggetto del presente appalto, dovranno essere dotati di apposita tessera di riconoscimento prevista dagli artt. 20, comma 3) e 26 comma 8) del D.Lgs. 81/2008. I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.59 dello stesso D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore sarà considerato responsabile di qualsiasi danno derivante dalle Prestazioni Contrattuali, anche dovuto a sua colpa lieve, e sarà tenuto ad ottemperare ad ogni ulteriore obbligo di



legge relativo all'espletamento delle attività appaltate, sollevando sin d'ora Stazione appaltante da ogni onere, obbligo o responsabilità anche economica.

Nel caso di inottemperanza da parte dell'Appaltatore a quanto sopra indicato, su segnalazione del Direttore dell'esecuzione e del R.U.P., la Stazione Appaltante avrà facoltà di sospendere o risolvere il Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore ed addebitare i danni e gli eventuali maggiori oneri che deriveranno alla Stazione Appaltante medesima per effetto dall'inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni assunte con il Contratto.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle norme sulla sicurezza generali e di quelle specifiche relative ai rischi da interferenza i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati, fino a quando il Direttore dell'Esecuzione ne attesti l'osservanza.

Il R.U.P. intimerà all'Appaltatore di mettersi in regola e, in caso d'ulteriore inosservanza, attiverà le misure previste dal D.Lgs .81/2008 in merito alle segnalazioni all'autorità competente.

ARTICOLO 35 - DISCIPLINA ANTIMAFIA

Ai sensi del Codice antimafia, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato Codice; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle 33 consorziate indicate per l'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato Codice.

ARTICOLO 36 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
- b) le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi del Decreto ministeriale 2 dicembre 2016;
- c) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni e la messa in funzione degli impianti;
- d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione delle prestazioni;

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della fornitura, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.



A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle forniture oggetto dell'appalto

ARTICOLO 37 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

ARTICOLO 38 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del foro di Campobasso.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 5, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 39 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR.

ARTICOLO 40 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante ai seguenti link: - Codice di comportamento: <https://www.unimol.it/ateneo/adempimenti-decreto-legislativo-14-marzo-2013-n-3/decreto-legislativo-n-3302013/disposizioni-general-2/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/> Piano triennale Prevenzione della corruzione: <https://www.unimol.it/ateneo/adempimenti-decreto-legislativo-14-marzo-2013-n-3/decreto-legislativo-n-3302013/altri-contenuti-corrruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione/>

ARTICOLO 41 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti ovvero di recesso dal contratto ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art 110 del Codice dei Contratti.

Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, imprese, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'impresa mandataria o di una impresa mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei Contratti.

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore di cui al comma 1, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione delle prestazioni rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

ARTICOLO 42 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto.

Il Responsabile del procedimento

Dott. Giacomo Giuseppe Verde

Il Direttore Generale

Dott. Valerio Barbieri

